

HOME ► MASSIMARIO ► FALSO INNOCUO

[Consiglia](#) [Condividi](#) Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Falso innocuo

CONTRATTI PUBBLICI

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Falsità. Esclusione dalla gara. Necessità. 2. Falso innocuo. Inapplicabilità alle procedure ad evidenza pubblica

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza 20 gennaio 2014, n. 124

Cerca altri provvedimenti come questo nella banca dati di 1.717.081 provvedimenti di Lexeureka

Principio

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Falsità. Esclusione dalla gara. Necessità.

Nelle procedure ad evidenza pubblica, ove un soggetto, obbligato a rendere dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, rilasci una dichiarazione non veritiera, ciò costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovvero sia l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione (ex plurimis T.A.R. Palermo Sicilia, sez. III, 17 luglio 2012 n. 1563; Tar Trieste, Friuli Venezia Giulia, sez. I 30 maggio 2010 n. 300; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 novembre 2013 n.193).

2. Falso innocuo. Inapplicabilità alle procedure ad evidenza pubblica

Ragioni di logica inducono a ritenere che la tesi del cd. falso innocuo non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara: pertanto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o non di partecipare alla procedura competitiva (ex plurimis Cons. Stato, se. V, 3 giugno 2013 n. 3045; Cons. Stato, sez III, 16 marzo 2012 n.1471).

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 20 gennaio 2014, n. 124

N. 00124/2014 REG.SEN.
N. 00790/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Kernel Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Colaci, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro;

contro

S.U.A.P. della Provincia di Vibo Valentia; Provincia di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Larussa, con domicilio eletto presso Daniela Larussa in Catanzaro, via Eugenio De Riso, 42; Comune di Nicotera, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Francesco Campisi, con domicilio eletto presso Sergio Campise in Catanzaro, via Turco, 71;

nei confronti di

Dee Jay Service S.n.c. di Florio Remo e Russo Silvana;

per l'annullamento della nota n. 15701/2013 avente ad oggetto esclusione gara d'appalto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vibo Valentia e di Comune di Nicotera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando di gara n. 2/2013, la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Vibo Valentia ha indetto una procedura aperta per l'affidamento da parte del Comune di Nicotera dell'appalto per le forniture occorrenti per la realizzazione del progetto integrato di Sviluppo Regionale "Musicarte".

L'appalto è stato suddiviso in due lotti: un primo lotto, del valore di euro 284.552,84, oltre IVA, per la fornitura di strumenti musicali e accessori per laboratorio di musica; un secondo lotto, del valore di euro 241.056,91, oltre IVA, per la fornitura di attrezzature per laboratorio di cinematografia. La ricorrente ha presentato un'offerta per entrambi i lotti ed è risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto di cui al secondo lotto, mentre si è classificata al secondo posto nell'altro lotto.

Successivamente, con nota n. 1895/SUA del 24.4.2013, il dirigente della SUAP, dopo aver evidenziato che "a seguito delle disposte verifiche d'ufficio, il Certificato dei Carichi Pendenti emesso in data 09-04-2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ..., risulta non corrispondente all'autocertificazione prodotta a corredo dell'istanza di partecipazione alla procedura aperta in questione", ha comunicato alla ditta Kernel s.r.l. "l'avvio del procedimento per i successivi provvedimenti conseguenti ivi compresi l'applicazione delle prescritte sanzioni previste in caso di accertata dichiarazione mendace".

A questa comunicazione, la ricorrente controdeduceva con nota depositata al protocollo dell'ente il 2 maggio 2013. La SUAP riteneva di non accogliere le controdeduzioni della Kernel s.r.l. e, con nota n. 15701 del 16 maggio 2013, comunicava "la conclusione del procedimento amministrativo con la riconosciuta sussistenza della situazione di discordanza tra il Certificato dei Carichi Pendenti emesso in data 09-04-2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e l'autocertificazione resa ai sensi del d. P. R. 445/2000 a corredo dell'istanza di partecipazione alla procedura aperta in questione".

Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2013 il Collegio, in diversa composizione, con ordinanza n. 326/2013, rigettava la domanda cautelare.

Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 1 agosto 2013, la ricorrente impugnava la determina del responsabile del servizio area amministrativa del Comune di Nicotera n. 375 del 12.7.2013 con cui veniva definitivamente aggiudicato alla Dee Jay Service snc l'appalto in questione.

Le amministrazioni resistenti integravano le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 agosto 2013 la causa veniva rinviata alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013.

Nelle more, interveniva l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3692/2013 che, in accoglimento dell'appello cautelare promosso dalla ricorrente, riformava l'ordinanza cautelare n. 326/2013, ai soli fini della fissazione del merito.

Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013 il Collegio rinviava la causa per il merito all'udienza pubblica del 17 gennaio 2013.

All'udienza pubblica del 17 gennaio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Nella vicenda in esame il disciplinabile di gara al punto 5 lett. b) reca l'obbligo dei concorrenti di autocerificare, tra gli altri, il possesso dei requisiti generali, dunque, l'insistenza dell'assenza di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. n.163/2006, tra i quali non è elencata la sussistenza o meno di carichi pendenti. Al contempo, lo stesso disciplinabile al punto 5 lett. g), richiede la presentazione dell'autocerificazione del casellario giudiziario dei carichi pendenti, per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 38 comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, precisando che "la mancata produzione della documentazione di cui al presente punto non viene considerata quale causa di esclusione dalla procedura di gara in quanto si considererà valida l'autocerificazione effettuata nella dichiarazione sostitutiva in alternativa corrispondente schema di domanda allegato al disciplinabile di gara".

A tal riguardo, lo schema di domanda allegato al disciplinabile prevede una dichiarazione concernente l'insistenza di carichi pendenti.

La ricorso lamenta, in primo luogo, che l'autocerificazione dei carichi pendenti non sia necessaria ai fini della partecipazione della gara, in secondo luogo, che i carichi pendenti a carico del legale rappresentativo della Kern s.r.l., non riguardano ipotesi di reato tra quelle che la commissione di gara possa considerare incidenti sulla moralità professionale, tal da determinare l'esclusione.

I censurati sono entrambi infondati.

Il disciplinabile di gara al punto 5 lett. g) prevede chiaramente che la mancata produzione del certificato del casellario giudiziario dei carichi pendenti non comporta l'esclusione dalla procedura di gara soltanto qualora la relativa autocerificazione effettuata nella dichiarazione sostitutiva sia valida.

Il caso di specie la dichiarazione resa dal sig. Fiorillo, a seguito di verifiche effettuate dalla SUAP della Provincia di Vibo Valentia, è risultata falsa.

Ciò posto, la questione che viene in esame non è relativa alla presenza o meno della suddetta dichiarazione che poteva o non poteva essere richiesta dall'amministrazione procedente, conformemente a quanto prevede l'art. 38, comma 1 lett. c d.lgs. n.163/2006, o che i reati attribuiti al Fiorillo siano o meno gravi, quanto il fatto che la dichiarazione resa sia falsa.

Ad avviso di un indirizzo giurisprudenziale costante (cfr plurimis T.A.R. Palermo Sicilia, sez. III,

17 luglio 2012 n. 1563; Tar Trieste, Friuli Venezia Giulia, sez. I 30 maggio 2010 n.300), seguito da questa sezione (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 novembre 2013 n.193), nelle procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocerificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovvero sia l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione.

A nulla rilevano poi la natura dei reati attribuiti al legale rappresentativo. Secondo la condivisibile prevalente giurisprudenza, ragioni di logica inducono a concludere che la tesi del cd. falso innocuo, non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara: pertanto, una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, prescindendo dal fatto che l'impresa meriti o non di partecipare alla procedura competitiva (cfr plurimis Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2013 n. 3045; Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012 n.1471).

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso dev'essere respinto.

La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione dell'importo di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

[<- torna al massimario](#)

[contatti](#) [mappa del sito](#) [termini e condizioni](#) [disclaimer](#) [aiuto](#) [video aiuto](#) [segnala un errore](#) [lavora con noi](#) [amministrazione](#)

Lexureka v. 1.2 (01062013) web application e motore di ricerca by elbuild

